

---

## APPENDICE ALL'ALLEGATO TECNICO

---

### SOMMARIO

INDICAZIONI IN MERITO ALLE NUOVE DIPOSIZIONI PREVISTE DAL D.LGS 183/2017 INERENTI AI "MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE" .....	2
Validità della d.G.R. 3934/2012 .....	2
Criteri di aggregazione degli impianti .....	3
Esempio 1: .....	5
Esempio 2: .....	5
Esempio 3: .....	5
Esempio 4: .....	5
Confronto valori limite .....	6
Impianti scarsamente rilevanti "ante d.lgs. 183/2017" .....	7
Sistemi di controllo della combustione "SCC" .....	8
Altezze dei camini .....	8

## APPENDICE ALL'ALLEGATO TECNICO

### INDICAZIONI IN MERITO ALLE NUOVE DIPOSIZIONI PREVISTE DAL D.LGS 183/2017 INERENTI AI “MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE”

Il 19 dicembre 2017 è stato pubblicato in G.U. il **d.lgs 15 novembre 2017, n.183** “Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dagli impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera” che ha aggiornato in modo sostanziale la Parte Quinta del d.lgs 152/06 “Norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera” prevedendo in particolare nuove disposizioni per **gli impianti di combustione di potenza compresa tra 1 e 50 MWt**.

Più nel dettaglio, tra le principali novità introdotte, vanno rilevate:

- l'abbassamento da 3 MWt a 1 MWt della soglia autorizzativa per gli impianti di combustione alimentati da combustibili gassosi cosiddetti “scarsamente rilevanti” individuati alla Parte I dell'allegato IV;
- l'individuazione di nuovi valori limite alle emissioni e delle relative tempistiche di adeguamento per tutti gli impianti di combustione (nuovi ed esistenti) in funzione della tipologia, della potenzialità e del combustibile utilizzato.

Ricordato che in Regione Lombardia gli impianti di combustione sono – ad oggi – disciplinati dalla **d.G.R. 3934/2012** “Criteri per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale”, emanata nell'ambito dei piani e programmi per il risanamento della qualità dell'aria, si ritiene opportuno fornire una prima serie di indicazioni utili alla gestione dei procedimenti autorizzativi nelle more di un più complessivo aggiornamento della normativa regionale, in particolare per quanto attiene le fattispecie impiantistiche le cui soglie autorizzative sono variate da 3 a 1 MWt.

In tal senso, nella presente appendice, si forniscono indicazioni utili a delineare gli ambiti di validità della d.G.R. 3934/2012 e coordinare l'attuazione dei dispositivi nazionali e regionali sulla base dei nuovi valori limite individuati dal d.lgs 183/2017.

**Tali indicazioni, già recepite nell'ambito dell'Allegato Tecnico 41 relativo ai “medi impianti di combustione di potenza compresa tra 1 e 15 MWt” di cui al presente provvedimento, potranno essere utilizzate – fermo restando la cogenza di ulteriori dispositivi normativi (es. BAT) e le valutazioni sito-specifiche da effettuarsi nell'ambito delle istruttorie tecniche - dalle Autorità competenti anche nei procedimenti “ordinari” concernenti impianti non contemplati nel suddetto allegato.**

#### 1) Validità della d.G.R. 3934/2012

Sulla base delle valutazioni di carattere giuridico effettuate e dai primi confronti avuti nell'ambito del tavolo di coordinamento regionale del 20.2.2018, è anzitutto opportuno evidenziare che:

- 1) le normative regionali emanate nell'ambito dei piani di qualità dell'aria, quali appunto la d.G.R. 3934/2012, continuano ad essere valide in forza di quanto previsto dall'art. 271 c. 4 del d.lgs 152/06 e ribadito dal d.lgs 183/2017 (“i piani e i programmi di qualità dell'aria ... possono stabilire appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittivi di quelli contenuti negli Allegati I, II e III e V.”);
- 2) i dispositivi previsti dalla d.G.R. 3934/2012 sono validi per gli impianti esplicitamente disciplinati dalla stessa, ossia per gli impianti che al momento della emanazione della delibera non erano considerati “scarsamente rilevanti” (ossia, di potenzialità uguale o superiore a 3 MWt).

Da ciò, a livello generale, consegue che **la d.G.R. 3934/2012 continuerà ad applicarsi – con le scadenze ivi previste - agli impianti le cui tipologia e potenzialità sono esplicitamente disciplinate dalla d.G.R. stessa e nel caso in cui i valori limite in essa definiti sono più restrittivi di quelli individuati dal d.lgs 183/2017.**

Più in dettaglio, nel caso di impianti NUOVI (vale a dire impianti la cui autorizzazione è rilasciata successivamente al 19 dicembre 2017 o la cui messa in esercizio è successiva al 20 dicembre 2018), vale quanto segue:

- per gli impianti che all'epoca dell'emanazione della d.G.R. 3934/2012 erano considerati “scarsamente rilevanti” (ossia di potenza inferiore a 3 MWt) e che pertanto non erano stati disciplinati esplicitamente nella stessa, **si applicano i limiti introdotti appositamente dal d.lgs 183/2017;**
- per gli impianti già “esplicitamente” disciplinati dalla d.G.R. 3934/2012 (ossia di potenza uguale o superiore a 3 MW) si applicano i limiti della delibera, laddove più restrittivi di quelli del d.lgs 183/2017, in attuazione di quanto previsto dal sopra richiamato art. 271 c. 4.

Medi impianti di combustione industriali di cui alle soglie individuate nell'Allegato tecnico

## APPENDICE ALL'ALLEGATO TECNICO

Analogamente, per quanto attiene agli impianti ESISTENTI, e fino ad eventuali nuove disposizioni regionali, vale quanto segue:

- per gli impianti che all'epoca dell'emanazione della d.G.R. 3934/2012 erano considerati "scarsamente rilevanti" (ossia di potenza inferiore a 3MWt) e che pertanto non erano stati disciplinati esplicitamente nella stessa, si applicano i termini di adeguamento introdotti dal d.lgs 183/2017;
- per gli impianti già disciplinati "esplicitamente" dalla d.G.R. 3934/2012 (ossia di potenza uguale o superiore a 3 MW) si applicano le tempistiche di adeguamento previste dalla d.G.R. medesima in attuazione di quanto previsto dall'art. 271 c. 4 e pertanto tali impianti devono essere adeguati all'atto della presentazione della domanda di adesione.

### 2) Criteri di aggregazione degli impianti

Richiamate le definizioni di cui agli artt. 270 c. 4 e 272 c. 1, di seguito si fornisce una serie di indicazioni per supportare Gestori e Autorità Competenti nelle valutazioni finalizzate a stabilire le modalità di aggregazione degli impianti ai fini dell'assoggettabilità all'autorizzazione e all'individuazione dei valori limite, **fermo restando che per valutazioni di merito sui casi specifici è necessario rimandare all'Autorità Competente, soprattutto in casi non riconducibili a quelli di seguito proposti (\*) o nell'ambito dei procedimenti 'ordinari' che prevedono una istruttoria tecnica sito-specifica.**

Ai fini dell'assoggettabilità all'autorizzazione si ricorda che l'art. 272 c. 1 prevede che "Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco". Pertanto, sono soggetti ad autorizzazione:

- singoli impianti di potenza tali da superare le soglie di cui alla parte I dell'Allegato IV;
- gruppi di impianti ricadenti nella stessa categoria la cui somma delle potenze termiche nominali supera la soglia di cui alla parte I dell'Allegato IV.

In tal senso è necessario anzitutto sottolineare che gli **impianti termici civili, disciplinati dal Titolo II della Parte Quinta, costituiscono categoria a sé stante e non dovranno quindi essere sommati agli impianti industriali.**

**Nota (\*):** Ad esempio, impianti destinati a produzione di energia termica in circuiti con fluidi termovettori diversi (olio diatermico, vapore, acqua calda).

Per quanto attiene all'individuazione dei valori limite da rispettare è opportuno ricordare che:

- l'art. 270 c. 4 prevede che "Se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso stabilimento sono destinati a specifiche attività tra loro identiche, l'autorità competente, tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, può considerare gli stessi come un unico impianto disponendo il convogliamento ad un solo punto di emissione. L'autorità competente deve, in qualsiasi caso, considerare tali impianti come un unico impianto ai fini della determinazione dei valori limite di emissione.";
- art. 273 bis c. 8 prevede che "Si considerano come un unico impianto, ai fini della determinazione della potenza termica nominale in base alla quale stabilire i valori limite di emissione, i medi impianti di combustione che sono localizzati nello stesso stabilimento e le cui emissioni risultano convogliate o convogliabili, sulla base di una valutazione delle condizioni tecniche svolta dalle Autorità competenti, ad un solo punto di emissione. La valutazione relativa alla convogliabilità tiene conto dei criteri previsti all'articolo 270."

Ciò implica che, in caso di presenza di più impianti di combustione medi industriali localizzati all'interno dello stabilimento, al fine di considerare la configurazione come un unico impianto e conseguentemente individuare i limiti, dovranno essere valutate le condizioni sopra riportate. Al riguardo, in una logica di semplificazione ed uniformità applicativa, si ritiene che debbano essere considerati un unico impianto, la combinazione di impianti – localizzati nello stesso stabilimento – che soddisfino le seguenti condizioni di "convogliabilità":

- 1) siano della stessa tipologia costruttiva (caldaia, motori, turbogas, cicli combinati...);
- 2) siano alimentati dallo stesso combustibile (gas naturale, biogas, gasolio, biomasse...);
- 3) siano destinati alla produzione della medesima forma di energia (termica, elettrica, meccanica).

In tale situazione i limiti per ogni impianto dovranno essere fissati sulla base della potenza complessiva.

Fa eccezione il caso in cui tutti tra gli impianti da sommare, seppur "convogliabili", ve ne siano uno o più di potenza inferiore a 1 MW e quindi non rientrante nella definizione di "medio impianto": a tali impianti si applicheranno i limiti di cui alla sezione A del presente provvedimento, a prescindere dalla potenza complessiva.

---


## **APPENDICE ALL'ALLEGATO TECNICO**

---

Di seguito si riporta una serie di esempi per agevolare l'applicazione delle suddette indicazioni.

## APPENDICE ALL'ALLEGATO TECNICO

### Esempio 1:



Impianti CONVOGLIATI ALLO STESSO CAMINO.

MEDIO IMPIANTO DI COMBUSTIONE: 18 MWt


**AUTORIZZAZIONE ORDINARIA 269 (AUA)**

ADEGUAMENTO LIMITI 2025;

PRESENTAZIONE DOMANDA

MODIFICA/COMUNICAZIONE 2023;

### Esempio 2:



Impianti COVOGLIABILI (stesse caratteristiche).


MEDIO IMPIANTO DI COMBUSTIONE: 2,8 MWt

**AUTORIZZAZIONE IN DEROGA 272 – SEZ. B**

ADEGUAMENTO LIMITI 2030;

PRESENTAZIONE DOMANDA 2028;

### Esempio 3:




Impianti NON COVOGLIABILI

**Attività scarsamente rilevante**

ADEGUAMENTO LIMITI: solo biomasse;  
PRESENTAZIONE DOMANDA/COMUNICAZIONE:  
NO;

### Esempio 4:



Impianti COVOGLIABILI

POTENZA > 1 MW → NON SCARSAMENTE RILEVANTE

Impianti aggregati

**AUTORIZZAZIONE IN DEROGA 272 – SEZ. A**

ADEGUAMENTO LIMITI 2030;

PRESENTAZIONE DOMANDA 2028;

## APPENDICE ALL'ALLEGATO TECNICO

### 3) Confronto valori limite

Ricordato che l'espressione della concentrazione misurata in emissione, così come del limite, è determinata secondo la formula di cui al comma 12 (\*\*) dell'art. 271 e quindi influenzata dal valore di Ossigeno (O<sub>2</sub>) di riferimento, al fine di individuare il limite più restrittivo previsto dalla normativa nazionale e regionale – come delineato al punto 1 – è necessario tenere conto dell'O<sub>2</sub> di riferimento definito dalla normativa considerata. Al riguardo si segnala, infatti, che – sulla base di quanto previsto dalla Direttiva (UE) 2015/2193 – i limiti riportati nel d.lgs. 183/2017 prevedono:

- per i motori alimentati da combustibili gassosi e liquidi, un O<sub>2</sub> pari al 15%,
- per le caldaie a biomasse, un O<sub>2</sub> pari al 6%,

a fronte dei valori pari rispettivamente al 5% e all'11% individuati nella d.G.R. 3934/2012. L'O<sub>2</sub> di riferimento resta invariato per le altre fattispecie impiantistiche disciplinate dalla delibera regionale.

Nota (\*\*).  $E = [(21-O_2)/(21-O_{2M})]*E_M$

In una logica di uniformazione con la norma nazionale e comunitaria si raccomanda, nell'ambito del rilascio delle nuove autorizzazioni, l'espressione dei valori limite con l'O<sub>2</sub> di riferimento previsto d.lgs 183/2017; in tal senso, di seguito, si forniscono i valori limite previsti dalla normativa regionale (d.G.R. 3934/2017) ricalcolati con l'O<sub>2</sub> di riferimento previsto d.lgs. 183/2017 per le fattispecie impiantistiche sopra richiamate per cui questo parametro è variato (motori a combustibili gassosi e liquidi, impianti a biomasse). Ove applicabile la delibera, restano validi tutti gli ulteriori dispositivi previsti dalla stessa.

#### a. Limiti D.G.R. 3934/2012 – Motori alimentati con combustibili gassosi

Nella seguente tabella sono riportati i valori attualmente previsti nella d.G.R. 3934/2012 (par. 7.3.1) per i motori a combustibile gassoso (metano, biogas) al 5% di O<sub>2</sub>, **rapportandoli al 15% di O<sub>2</sub>** per renderli confrontabili con i limiti previsti dal d.lgs 183/2017 (impianti nuovi), utilizzando la formula  $E = [(21-O_2)/(21-O_{2M})]*E_M$ .

Limiti da applicare ad impianti di potenza uguale o superiore a 3 MWt (**N.B.**: i valori riportati fra parentesi sono quelli a cui si ritiene lecito approssimare ai fini della definizione del limite).

Inquinanti	LIMITI RIF. 5% O <sub>2</sub>		LIMITI RIFERITI 15% O <sub>2</sub>	
	METANO	BIOGAS	METANO	BIOGAS
NO <sub>x</sub> (1)	75	400	28 (30)	151 (150)
NO <sub>x</sub> (1) – Fascia 1	150	400	57 (60)	151 (150)
NH <sub>3</sub>	5	5	2	2
CO	100	250	38 (40)	94 (95)
SO <sub>2</sub>	-	150	-	57 (60)
COT	-	100	-	38 (40)
Polveri	-	-	-	-
HCl	-	5	-	2

Nota (1). NO<sub>x</sub> espressi come NO<sub>2</sub>.

Medi impianti di combustione industriali di cui alle soglie individuate nell'Allegato tecnico

**APPENDICE ALL'ALLEGATO TECNICO****b. Limiti D.G.R. 3934/2012 – Motori alimentati con combustibili liquidi**

Nella seguente tabella sono riportati i valori attualmente previsti nella d.G.R. 3934/2012 (par. 7.3.1) per i motori a combustibile liquido (fossile, biocombustibile) al 5% di O<sub>2</sub>, rapportandoli al 15% di O<sub>2</sub> per renderli confrontabili con i limiti previsti dal d.lgs 183/2017 (impianti nuovi), utilizzando la formula  $E = [(21-O_2)/(21-O_{2M})]*E_M$ .

Limiti da applicare ad impianti di potenza uguale o superiore a 3 MWt (**N.B.**: i valori riportati fra parentesi sono quelli a cui si ritiene lecito approssimare ai fini della definizione del limite).

Inquinanti	LIMITI RIF. 5% O <sub>2</sub>		LIMITI RIFERITI 15% O <sub>2</sub>	
	FOSSILI	BIOCOMBUSTIBILE	FOSSILI	BIOCOMBUSTIBILE
NO <sub>x</sub> (1)	100	100	38 (40)	75
NO <sub>x</sub> (1) – Fascia 1 (2)	100	200	38 (40)	38 (40)
NH <sub>3</sub> (3)	5	5	2	2
CO	100	100	38 (40)	38 (40)
SO <sub>2</sub>	150	50	56 (60)	19 (20)
COT (4)	150	50	56 (60)	19 (20)
Polveri	10	20	4	8
HCl	-	5	-	2

Note

(1). NO<sub>x</sub> espressi come NO<sub>2</sub>.(2). Fascia 1: aree più critiche ai fini della qualità dell'aria, come individuate dalla d.G.R. n. 2605 del 30 novembre 2011.

(3). Nel caso di utilizzo di sistemi di abbattimento ad urea/ammoniaca.

(4). Esclusi i metanici

**c. Limiti D.G.R. 3934/2012 – impianti a focolare alimentati a biomasse solide**

Nella seguente tabella sono riportati i valori attualmente previsti nella d.G.R. 3934/2012 (par. 7.4.1) per le caldaie a biomasse solide all' 11% di O<sub>2</sub>, rapportandoli al 6% di O<sub>2</sub> per renderli confrontabili con i limiti previsti dal d.lgs 183/2017 (impianti nuovi), utilizzando la formula  $E = [(21-O_2)/(21-O_{2M})]*E_M$ .

	LIMITI RIF. 11% O <sub>2</sub>			LIMITI RIF. 6% O <sub>2</sub>		
	1 < PTN ≤ 6 MWt	6 < PTN ≤ 20 MWt	20 < PTN ≤ 50 MWt	1 < PTN ≤ 6 MWt	6 < PTN ≤ 20 MWt	20 < PTN ≤ 50 MWt
NO <sub>x</sub> (1)	200	200	200	300	300	300
NH <sub>3</sub>	5	5	5	7,5	7,5	7,5
CO	350	150	150	525	225	225
SO <sub>2</sub>	200	200	200	300	300	300
COT	-	30	10	-	45	15
Polveri	30	20	10	45	30	15

Nota (1). NO<sub>x</sub> espressi come NO<sub>2</sub>.**4) Impianti scarsamente rilevanti “ante d.lgs. 183/2017”**

Ai fini dell'applicazione dei limiti e delle tempistiche di adeguamento definite dal d.lgs 183/2017, sono da considerarsi “esistenti” gli impianti considerati “scarsamente rilevanti” ai sensi della normativa previgente il d.lgs 183/2017 (quindi di potenzialità inferiore a 3 MWt) che hanno presentato la comunicazione prevista dall'art. 272 c.1 – eventualmente nell'ambito di una istanza autorizzativa relativa all'intero stabilimento – entro il 19 dicembre 2017.

## APPENDICE ALL'ALLEGATO TECNICO

### 5) Sistemi di controllo della combustione "SCC"

In merito ai sistemi di controllo della combustione considerato che:

- l'art. 294 come modificato dal d.lgs 183/2017 prevede che al "fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del presente decreto, eccettuati quelli previsti dall'allegato IV, parte I, alla stessa parte quinta, devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.";
- la d.G.R. 3934/2012 già prevedeva, per gli impianti disciplinati nella stessa (potenza uguale o superiore a 3 MWt), e caratteristiche dei sistemi di controllo della combustione;
- tali criteri non risultano in contrasto con quanto stabilito nell'attuale art. 294, che peraltro risulta essere in fase di revisione;

si ritiene che – a livello generale – le disposizioni di cui alla d.G.R. 3934/2012 siano ancora valide ed attuabili. In tal senso, dal combinato disposto dei due riferimenti normativi e fino a nuove disposizioni nazionali, risulta che, tutti i singoli impianti (\*\*\*) la cui potenza sia superiore alle soglie di cui all'attuale Allegato IV alla Parte del d.lgs 152/2006 devono essere dotati di sistemi di controllo della combustione con caratteristiche in linea con la d.G.R. 3934/2012 e sue successive modifiche e integrazioni.

Per quanto concerne i tempi di adeguamento,

- Per gli impianti nuovi, i dispositivi dovranno essere installati alla data di messa a regime.
- Per gli impianti esistenti, l'adeguamento di tali sistemi dovrà avvenire:
  - per gli impianti già disciplinati dalla d.G.R. 3934/2012 (ossia: impianti di potenza superiore a 0,3 MWt alimentati ad olio combustibile; impianti di potenza superiore 1 MWt alimentati a gasolio, a biodiesel o a biomasse solide; impianti di potenza superiore a 3 MWt alimentati con i restanti combustibili): entro la data di presentazione della domanda di adesione;
  - per tutti gli altri impianti (es. impianti di potenza comprese tra 1 e 3 MW alimentati a metano, biogas): entro il 1° gennaio 2025.

**Resta ferma la facoltà delle Autorità competenti nell'ambito dei procedimenti 'ordinari' di ulteriori valutazioni di tipo tecnico-impiantistico, anche in relazione alla fattibilità degli interventi sugli impianti esistenti, anche in ordine al rilascio di eventuali proroghe.**

**Nota (\*\*\*):** Si ricorda che, ai sensi della d.G.R. 3934/2012, par. 6.2, i sistemi di monitoraggio alle emissioni (SME o SAE) e i sistemi di controllo (SCC) della combustione sono installati in funzione della **potenzialità del singolo generatore** e non dell'intero stabilimento.

### 6) Altezze dei camini

Fermo restando i criteri definiti dalla normativa in materia di edilizia, l'altezza dei camini deve essere determinata in modo da garantire la massima dispersione degli inquinanti al fine di non creare, in primis, situazioni di disagio nei dintorni dell'impianto. Per singoli impianti di potenza inferiore a 3 MWt non sono previste specifiche condizioni tecniche per dimostrare il rispetto di tale condizione; resta comunque la possibilità da parte delle Autorità competenti e/o di controllo (anche su indicazione del Sindaco) di richiedere ulteriori verifiche/prescrizioni in tal senso, in caso di segnalazioni o situazioni di disagio.

Per singoli impianti di potenza superiore 3 MW, installati successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, si ritiene che tale condizione sia rispettata se l'altezza dei camini è determinata sulla base della tabella di cui alla d.G.R. 3934/2012, di cui si riporta di seguito un estratto.

Per comodità di applicazione, alle due colonne della tabella della delibera (consumo in kg/h di combustibile e altezza in metri riferiti all'olio combustibile) si aggiungono le colonne relative ad impianti che utilizzano metano, riportando la potenza in MW (desunta utilizzando un PCI del metano pari a 35,9 MJ/mc) e la relativa altezza del camino in metri.

<b>consumo in kg/h (olio combustibile)</b>	<b>Altezza in metri (olio combustibile)</b>	<b>Potenza MWt (metano)</b>	<b>Altezza in metri (metano)</b>
300	12	2,982	8,0
450	15	4,473	10,0
600	17	5,964	11,3



*Medi impianti di combustione industriali di cui alle soglie individuate nell'Allegato tecnico***APPENDICE ALL'ALLEGATO TECNICO**

<b>consumo in kg/h (olio combustibile)</b>	<b>Altezza in metri (olio combustibile)</b>	<b>Potenza MWt (metano)</b>	<b>Altezza in metri (metano)</b>
750	19	7,455	12,7
900	21	8,946	14,0
1050	22	10,437	14,7
1200	24	11,928	16,0
1350	25	13,419	16,7
1500	27	14,91	18,0

**Resta ferma la facoltà delle Autorità competenti nell'ambito dei procedimenti 'ordinari' di ulteriori valutazioni di tipo tecnico-impiantistico – eventualmente con l'ausilio dei modelli secondo quanto previsto dalla d.G.R. 3934/2012 - anche sulla scorta del contesto ambientale ove sono collocati gli impianti.**